

M1C175-BIS

La digitalizzazione nel D.Lgs. 36/2023 e i relativi impatti del Decreto correttivo

Alessandro Obino

Roma – 24 marzo 2025 – 10.00

A cura di ANAC

Supporto e accompagnamento alla digitalizzazione degli appalti pubblici
PNRR –M1C1 – 1.10

Indice

- **PARTE 1**

Digitalizzazione e contratti pubblici

- **PARTE 2**

Il Fascicolo virtuale dell'operatore economico

- **PARTE 3**

Gli interventi del Decreto Correttivo in materia

Supporto e accompagnamento alla digitalizzazione degli appalti pubblici
PNRR –M1C1 – 1.10

Digitalizzazione e contratti pubblici

- Il D.Lgs. 36/2023 nuovo Codice dei contratti pubblici introduce per la prima volta un'intera Parte, la seconda, denominata «*Della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici*»
 - Si tratta di **18 articoli** (artt. 19-36) che, oltre ai riferimenti presenti all'interno di tutto il testo, definiscono un quadro estremamente **innovativo e ambizioso**
 - Questo webinar si concentra sugli aspetti più significativi degli artt. 19-27
- Unica modalità per la gestione dei contratti in tutte le fasi
 - Gestione dell'intero ciclo di vita del contratto attraverso piattaforme e servizi digitali interoperabili
 - Processo digitale



Art. 19 – Principi e diritti digitali

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la **digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti** nel rispetto dei principi e delle disposizioni del CAD, garantiscono l'esercizio dei diritti di **cittadinanza digitale** e operano secondo i principi di **neutralità tecnologica**, di **trasparenza**, nonché di **protezione dei dati personali** e di **sicurezza informatica**.

2. In attuazione del **principio dell'unicità dell'invio**, ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti **obblighi di comunicazione** a una banca dati o a un sistema informativo.

3. **Le attività e i procedimenti amministrativi** connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti **digitalmente**

Art. 20 - Principi in materia di trasparenza

1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, a fini di **trasparenza** i dati, le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici sono indicati nell'articolo 28 e sono pubblicati secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013
2. Le comunicazioni e l'interscambio di dati per le finalità di conoscenza e di trasparenza avvengono nel rispetto del principio di **unicità del luogo di pubblicazione e dell'invio delle informazioni**



Art. 21 - Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici

1. Il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, di norma, si articola in **programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione**.
2. Le attività inerenti al ciclo di vita di cui al comma 1 sono gestite, nel rispetto delle disposizioni del CAD, attraverso **piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili**, come indicati all'articolo 22.



Art. 22 - Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale

1. L'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) è costituito dalle **piattaforme** e dai **servizi digitali infrastrutturali abilitanti** la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, di cui all'articolo 23 e dalle **piattaforme di approvvigionamento digitale** utilizzate dalle stazioni appaltanti di cui all'articolo 25.
2. Le piattaforme e i servizi digitali di cui al comma 1 consentono, in particolare:
 - a) la redazione o l'acquisizione degli atti in formato **nativo digitale**;
 - b) la **pubblicazione** e la **trasmissione** dei dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
 - c) l'accesso **elettronico** alla documentazione di gara;
 - d) la presentazione del **documento di gara unico europeo in formato digitale** e l'**interoperabilità** con il FVOE;
 - e) la presentazione delle offerte;
 - f) l'apertura, la gestione e la conservazione del **fascicolo di gara** in modalità **digitale**;
 - g) il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.
3. Le basi di dati di interesse nazionale alimentano l'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, ai sensi dell'articolo 60 del CAD.



Art. 23 - Banca dati nazionale dei contratti pubblici

1. L'ANAC è **titolare in via esclusiva** della BDNCP di cui all'articolo 62-bis del CAD,, **abilitante** l'ecosistema nazionale di e-procurement, e ne **sviluppa e gestisce i servizi**.
2. L'ANAC individua con propri [provvedimenti](#) le sezioni in cui si articola la banca dati di cui al comma 1 e i servizi ad essa collegati.
3. La BDNCP è interoperabile con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti e con il portale dei soggetti aggregatori, per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, nonché con la PDND, con le **basi di dati di interesse nazionale** di cui all'articolo 60 del CAD e con tutte le altre piattaforme e banche dati dei soggetti di cui all'articolo 2 del CAD, coinvolti nell'attività relativa al ciclo di vita dei contratti pubblici. Tali soggetti,, ove non già accreditati alla PDND, sono **tenuti ad accreditarsi** alla predetta piattaforma, nonché alla BDNCP, a **sviluppare le interfacce applicative** e a rendere disponibili le proprie basi dati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle **linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) in materia di interoperabilità**.
4. La BDNCP rende disponibili mediante interoperabilità i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche ai fini del rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
5. Con proprio [provvedimento](#) l'ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla BDNCP attraverso le piattaforme telematiche di cui all'articolo 25.
7. Nei casi in cui si omettano informazioni o attività necessarie a garantire l'interoperabilità dei dati, **l'ANAC o le stazioni appaltanti effettuano una segnalazione all'AGID per l'esercizio dei poteri sanzionatori** di cui all'articolo 18-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
8. L'**omissione** di informazioni richieste, il **rifiuto** o l'omissione di attività necessarie a garantire l'interoperabilità delle banche dati coinvolte nel ciclo di vita dei contratti pubblici costituisce **violazione di obblighi di transizione digitale** punibili ai sensi dell'articolo 18-bis del CAD.
9. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi dei soggetti attuatori i dati di cui al presente articolo possono essere utilizzati nell'ambito delle procedure concernenti i finanziamenti degli investimenti pubblici come strumento di verifica dell'effettivo utilizzo delle risorse e di avanzamento procedurale nei tempi previsti dalle leggi di spesa.



Art. 25 - Piattaforme di approvvigionamento digitale

1. Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall'**insieme dei servizi e dei sistemi informatici**, interconnessi e **interoperanti**, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all'articolo 21, comma 1, e per assicurare la **piena digitalizzazione** dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici. A tal fine, le piattaforme di approvvigionamento digitale **interagiscono con i servizi della BDNCP** di cui all'articolo 23 nonché con i servizi della **piattaforma digitale nazionale dati** di cui all'articolo 50-ter del CAD.


2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la **parità di accesso degli operatori**, né **impedire o limitare la partecipazione** alla procedura di gara degli stessi ovvero **distorcere la concorrenza**, né modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.

3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si **avvalgono** delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un **gestore del sistema** che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma.

4. È fatto **divieto** di porre a carico dei concorrenti o dell'aggiudicatario eventuali **costi** connessi alla gestione delle piattaforme.



L'ecosistema



Art. 26 - Regole tecniche

1. Le modalità di certificazione dei requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale, sulla base dei criteri di cui al comma 2, nonché la conformità di dette piattaforme a quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, sono stabilite dall'AGID di intesa con l'ANAC, e la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale e l'**Agenzia per la cybersicurezza nazionale**.
2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, tenuto conto degli standard internazionali di settore, sono individuati **i requisiti e i titoli** richiesti alle piattaforme di approvvigionamento digitale al fine di dimostrare la **conformità** delle suddette piattaforme all'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, nonché della sicurezza delle informazioni.
3. La **certificazione** delle piattaforme di approvvigionamento digitale, rilasciata dall'AGID alle piattaforme in possesso dei requisiti e dei titoli di cui al comma 2, consente l'integrazione con i servizi della BDNCP. L'ANAC cura e gestisce il [registro delle piattaforme certificate](#).



Art. 27 – Pubblicità legale degli atti

1. La **pubblicità** degli atti è garantita dalla **Banca dati nazionale dei contratti pubblici**, mediante la trasmissione dei dati all'**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea** e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85, secondo quanto definito dal provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo.
2. Gli **effetti giuridici** degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del comma 1 decorrono dalla **data di pubblicazione nella BDNCP**.
3. La documentazione di gara è resa **costantemente disponibile** attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25 e attraverso i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. Essa è costantemente **accessibile** attraverso il collegamento con la BDNCP.
4. L'ANAC, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, individua con proprio **provvedimento** le informazioni, i dati e le relative modalità di trasmissione per l'attuazione del presente articolo.



La piattaforma di pubblicità a valore legale (pvl)

pubblicitalegale.anticorruzione.it

The image displays two overlapping screenshots of the ANAC PVL platform. The top screenshot shows the main navigation menu with options: Home, Bandi e avvisi di indizione, Esiti, Altri avvisi, Ricerca avanzata, News, and Dati aperti BDNCP. The bottom screenshot shows the 'Ultime Pubblicazioni' section with two columns of publication cards for 21/03/2025 and 20/03/2025. The right side of the bottom screenshot shows the 'Bandi e avvisi di indizione' section with a list of publications, including 'CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA' and 'COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO'.



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



MIT
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

ITACA

Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti
e la compatibilità ambientale

iFEL
Fondazione ANCI

INVITALIA

Il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico

Testo generico presentazione HUB ontratti Pubblici è il nuovo sito che ha come principale scopo quello di fornire supporto alle stazioni appaltanti. Finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di competenza del MIT, il progetto è realizzato in collaborazione con IFEL – INVITALIA e ITACA.

- Testo generico presentazione HUB ontratti Pubblici è il nuovo sito che ha come principale scopo quello di fornire supporto alle stazioni appaltanti. Finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di competenza del MIT, il progetto è realizzato in collaborazione con IFEL – INVITALIA e ITACA.
- Testo generico presentazione HUB ontratti Pubblici è il nuovo sito che ha come principale scopo quello di fornire supporto alle stazioni appaltanti. Finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di competenza del MIT, il progetto è realizzato in collaborazione con IFEL – INVITALIA e ITACA.

Art. 24 - Fascicolo virtuale dell'operatore economico

1. Presso la BDNCP opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico che consente la **verifica dell'assenza delle cause di esclusione** di cui agli articoli 94 e 95 e per l'attestazione dei requisiti di cui all'articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai criteri di selezione requisiti di cui all'articolo 100 che l'operatore economico inserisce.
2. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di gara affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le gare procedure di affidamento cui l'operatore partecipa.
3. Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni o delle informazioni di cui all'articolo agli articoli 94 e 95 garantiscono alla BDNCP, attraverso la PDND e **l'accesso per interoperabilità alle proprie banche dati**, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del presente codice, la **disponibilità in tempo reale** delle informazioni e delle certificazioni digitali necessarie ad assicurare l'intero ciclo di vita digitale di contratti pubblici. Alle regole e agli obblighi di interoperabilità, previsti ai sensi dell'articolo 23, comma 3, **non possono essere opposte le disposizioni che regolamentano le singole banche dati** che alimentano la BDNCP. La violazione del predetto dell'obbligo di cui al primo periodo è **punita** ai sensi dell'articolo 23, comma 8. L'ANAC garantisce l'accessibilità al fascicolo virtuale dell'operatore economico alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione di cui all'articolo 100, comma 4, **limitatamente ai dati di rispettiva competenza**. L'ANAC può predisporre elenchi aggiornati di operatori economici già accertati secondo quanto previsto dal comma 1 e le modalità per l'utilizzo degli accertamenti per procedure di affidamento diverse.
4. Per le finalità di cui al comma 1, l'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il MIT e con l'AGID le tipologie di dati da inserire nel FVOE, concernenti la partecipazione alle procedure di affidamento e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la BDNCP.



I vantaggi del FVOE



FVOE – L'attuale funzionamento

- La piattaforma digitale invia ad ANAC l'elenco dei partecipanti
 - o l'aggiudicatario in caso di affidamento diretto
- La stazione appaltante chiede l'autorizzazione all'accesso:
 - l'operatore economico riceve una notifica di richiesta autorizzazione
 - viene istanziato il fascicolo del concorrente
 - il sistema effettua la richiesta dei documenti richiedibili automaticamente
 - vengono inseriti nel fascicolo gli ulteriori documenti già disponibili per accessi precedenti
- L'operatore economico autorizza l'accesso: da questo momento la SA:
 - ottiene l'accesso a tutti i documenti già disponibili
 - può effettuare richieste di nuova documentazione/aggiornamento di documentazione pre-esistente
 - all'operatore economico
 - agli enti certificanti

FVOE – Quali documenti

Documento

Estratto del casellario informatico ANAC
Certificato integrale del casellario giudiziario
Comunicazione regolarità fiscale
Visura al registro delle imprese
Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
DURC Inarcassa (ingegneri, architetti, società)
Dati reddituali imprese individuali e società di persone
Consistenza media personale
Costo complessivo personale
Comunicazione antimafia
Carichi Fiscali Pendenti
Iscrizione WhiteList antimafia
DURC emesso in corso di validità
Esistenza prospetto informativo disabili
Esistenza rapporto parità di genere

Ente Certificante

Anac
Ministero della Giustizia
Agenzia delle Entrate
Unioncamere
Ministero della Giustizia
Inarcassa
Agenzia delle Entrate
Inps
Inps
Ministero dell'Interno
Agenzia delle Entrate
Ministero dell'Interno
Inps
Ministero del Lavoro
Ministero del Lavoro



Gli interventi del Decreto Correttivo

Art. 35 comma 5-bis - In sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal presente codice

Art. 99 - In caso di **malfunzionamento** del FVOE o delle PAD/banche dati/sistemi di interoperabilità, è possibile procedere all'aggiudicazione se l'offerente fornisce un'**autocertificazione**. Resta comunque obbligatorio completare le verifiche sul possesso dei requisiti



ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI E LA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEGLI APPALTI PUBBLICI

Progetto PNRR- Milestone M1C175-BIS

Supporto e accompagnamento alla digitalizzazione degli appalti pubblici
PNRR –M1C1 – 1.10



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MIT
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

ITACA

Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti
e la compatibilità ambientale

IFEL
Fondazione ANCI

INVITALIA